



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3107 di data 5 settembre 2022

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione per la realizzazione di un punto panoramico in legno da posizionarsi nei pressi della stazione di monte della cabinovia C041h "Madonna di Campiglio-Pradalago", nella skiarea di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE

Partecipano, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci, Enrico Valcanover del Servizio Geologico, Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 16 agosto 2022, prot. n. 570148, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la realizzazione di un punto panoramico in legno da posizionarsi nei pressi della stazione di monte della cabinovia C041h "Madonna di Campiglio-Pradalago", nella skiarea di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda evidenziando i lavori proposti, a firma dell'ing. Giordano Farina, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	03_TAV B_Catastale.pdf	576304	19/08/2022	A01
2	01_RT_Relazione tecnica.pdf	576304	19/08/2022	A02
3	04_TAV C_PRG.pdf	576304	19/08/2022	A03
4	02_TAV A_Corografia.pdf	576304	19/08/2022	A04
5	Elenco elaborati .pdf	576304	19/08/2022	A05
6	05_TAV 01_Planimetria – pianta – sezione e prospetti.pdf	576304	19/08/2022	A06
7	06_Relazione geologica.pdf	576304	19/08/2022	A07

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un punto panoramico localizzato nelle immediate vicinanze del ristorante e della stazione di monte della cabinovia C041h "Madonna di Campiglio-Pradalago". L'opera, di forma circolare, misura un diametro di 6 metri, realizzata interamente in legno di larice, sia per la struttura portante che per rivestimenti in listelli e tavolato verticale, e posta su quattro plinti in cemento.

Visto il parere favorevole espresso dall'Ente Parco Naturale Adamello Brenta in ordine alla conformità urbanistica dell'intervento alle norme di attuazione del Piano del Parco, inviato al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 595723 di data 30 agosto 2022.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
 - vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
 - visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, alla realizzazione di un punto panoramico in legno da posizionarsi nei pressi della stazione di monte della cabinovia C041h "Madonna di Campiglio-Pradalago", nella skiarea di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo, quali risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - al piede della terrazza dovranno essere messi a dimora giovani arbusti autoctoni in zolla, in vasetto o in fitocella, i quali verranno reperiti da vivaio con certificazione di origine del seme, prevedendo il posizionamento in buche appositamente predisposte e di dimensioni opportune ad accogliere l'intera zolla o tutto il volume radicale della pianta. Tra le essenze arboree e arbustive elette allo scopo si citano le seguenti: *Salix eleagnos* (salice di greto), *Alnus viridis* (ontano verde);
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione degli interventi di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;
7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr